

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1874}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, SACCONI, FACCHETTI, FERRARI SILVESTRO, MAN-
CA ENRICO, GITTI, SEGNI, SPINI, CITARISTI, USELLINI, BIANCHI,
MANCINI VINCENZO, COLZI, ARMELLIN, ASTONE, BALESTRACCI,
BALZARDI, BAMBI, BONFERRONI, BOSCO MANFREDI, BRICCOLA,
COLONI, FALCIER, FOSCHI, GARAVAGLIA, LA RUSSA, LATTAN-
ZIO, LUCCHESI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MEMMI, MEN-
SORIO, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PA-
SQUALIN, PERRONE, QUIETI, RIGHI, RUBINO, RUSSO FERDI-
NANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO,
SANGALLI, SANZA, SCAIOLA, SINESIO, SULLO, VISCARDI, VITI,
ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

Presentata il 5 luglio 1984

Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà
industriale (INPI)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 23 novem-
bre 1982 è stato presentato alla Camera
dei deputati con il n. 3765 dal Go-
verno allora in carica un disegno di leg-
ge diretto ad istituire l'Istituto nazionale
della proprietà industriale. A fondamento
della iniziativa legislativa erano sviluppate
nella relazione le seguenti considerazioni:

premesso che rilevazioni di ordine
economico avevano messo in evidenza un

forte decadimento del livello tecnologico
dell'apparato produttivo nazionale, i pro-
ponenti avevano individuato nel rinnova-
mento del sistema brevettuale il perno
dell'azione diretta a garantire l'inversione
della tendenza regressiva giustificando
questa convinzione con un'adeguata an-
che se non acritica valutazione positiva
della funzione che una corretta gestione
di tale sistema svolge nelle economie di

mercato a favore della produzione e della diffusione di nuove idee di soluzione di problemi tecnici atte ad avere applicazione industriale.

Sulla condizione in cui versa l'amministrazione pubblica del sistema brevettuale nella sua attuale organizzazione gli indici del gravissimo ed irreversibile stato di crisi che furono allora messi in evidenza appaiono oggi ulteriormente peggiorati, sicché l'indicazione dei guasti che la paralisi dei servizi sta provocando sull'economia nazionale appare oggi essa pure inadeguata per difetto benché fosse espressa in termini di allarmante drammaticità.

Si disse in quella occasione che l'attuale struttura dell'Ufficio centrale brevetti è del tutto inadeguata e che un intervento legislativo, non potendo limitarsi ad una ristrutturazione, dovesse preferibilmente orientarsi verso lo sganciamento del sistema brevettuale dall'Amministrazione centrale dello Stato in modo da favorirne il funzionamento. Si propose quindi la creazione di un Istituto nazionale della proprietà industriale che potesse realizzare i suoi scopi procedendo autonomamente nella fissazione degli obiettivi da perseguire e nella scelta dei mezzi più idonei.

Solo una struttura organizzata capace di autodeterminarsi secondo le mutevoli esigenze del momento — si disse — consente di adeguare la gestione pubblica dei brevetti al rapido evolversi della legislazione; di intrattenere i complessi rapporti originati dalla costituzione dei nuovi organismi internazionali aventi compiti sempre più rilevanti nel campo della proprietà industriale, di gestire i nuovi sofisticati mezzi di acquisizione, classificazione e archiviazione della documentazione tecnica; di predisporre i servizi necessari per assicurare la massima diffusione presso le imprese delle conoscenze tecnologiche; di promuovere l'aggiornamento degli impianti mediante l'utilizzazione da parte delle imprese delle tecnologie brevettate favorendone lo scambio; di canalizzare verso lo sfruttamento industriale i risultati della ricerca pub-

blica e privata: in una parola di porre in atto una gestione propulsiva del fenomeno brevettuale superando i limiti di un ruolo passivo e inerte di registrazione burocratica.

Avviato alla discussione parlamentare, il disegno di legge n. 3765/82 pervenne alla Commissione industria della Camera nella seduta del 14 aprile 1983 quivi ottenendo una favorevolissima accoglienza nella relazione di apertura del Presidente della Commissione stessa, sulla base di una verifica comparatistica seria ed approfondita. « Normative e servizi di tutela della proprietà industriale non hanno più soltanto — è detto nella relazione — la funzione di proteggere e di stimolare l'attività inventiva, ma nessuna rilevanza diretta in ordine ai processi di applicazione industriale e di commercializzazione dell'innovazione, in quanto si attribuisce al sistema brevettuale la funzione specifica di permettere e di stimolare la diffusione delle nuove conoscenze tecnologiche verso l'insieme del contesto produttivo ». Siffatta indicazione tratta dall'esperienza degli altri paesi è valsa nella relazione del Presidente, della Commissione parlamentare non solo a giustificare l'ampliamento dei compiti assegnati all'istituzione brevettuale, ma altresì e soprattutto a confortare la scelta metodologica caratterizzata dalla creazione di un apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria che assolve le competenze amministrative previste dalla vigente legislazione brevettuale interna e internazionale e persegua i compiti ulteriori che gli sono affidati nel quadro di una impostazione di politica legislativa preoccupata di attribuire all'innovazione tecnologica la rilevanza di mezzo strategico per un obiettivo di sviluppo. Non è senza significato che nella relazione si dava atto che sulla scelta operata dal Governo « concordano anche gli operatori industriali e professionali che hanno sottolineato al relatore la necessità e l'urgenza del provvedimento ».

Caduto il Governo, il disegno di legge non è stato ripresentato. Le considerazio-

ni esposte conducono alla necessità della ripresentazione del progetto INPI mediante la presente proposta di legge che ne riproduce i tratti salienti con qualche modificazione diretta a migliorarne la funzionalità secondo le indicazioni tratte dalla precedente esperienza.

Il progetto di legge che segue prevede la istituzione di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, il quale opera secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro dell'industria (articolo 1).

I compiti dell'INPI sono determinati da un lato con un rinvio alle norme che attribuiscono specifiche competenze amministrative nella gestione del sistema brevettuale. Pertanto — e sono questi i compiti più rilevanti — l'INPI:

a) riceve le domande di brevetto e rilascia gli attestati;

b) compie le istruttorie necessarie ai fini della concessione di licenze obbligatorie;

c) riscuote e registra le tasse concernenti i brevetti;

d) raccoglie, mette a disposizione del pubblico e diffonde sia la documentazione nazionale sia quella estera ricevuta in base alle convenzioni e agli accordi internazionali e appronta gli strumenti per facilitare le ricerche dei documenti medesimi e la loro consultazione.

Dall'altro lato compiti ulteriori sono determinati tenendo presenti gli scopi di promozione tecnologica che si iscrivono in una moderna visione del fenomeno della proprietà industriale (articolo 2).

La struttura organica dell'INPI è quella tipica degli enti pubblici.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'ente, la presidenza del consiglio di amministrazione e il potere di adottare le deliberazioni urgenti (articolo 5).

Il consiglio di amministrazione, dotato di ampi poteri decisionali per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, ha una struttura allargata che gli consente da un lato di rappresentare tutte le componenti istituzionali e sociali che interpretano le istanze più significative per una gestione del sistema brevettuale direttamente funzionalizzata allo sviluppo tecnologico del paese (articoli 6 e 7).

La funzione esecutiva è affidata ad un direttore generale la cui nomina è deliberata e revocata dal consiglio di amministrazione (articolo 9).

Il controllo sulla gestione viene eseguito da un collegio di revisori il quale riferisce periodicamente al Ministro dell'industria (articolo 10); il controllo di legittimità compete invece alla Corte dei conti (articolo 13).

L'INPI ha autonomia finanziaria e provvede alle proprie necessità con il gettito delle tasse in materia di proprietà industriale (articolo 14).

Il progetto termina con la disciplina transitoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale).

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria.

L'Istituto è sottoposto direttamente agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è compreso fra gli enti indicati nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella tabella ivi allegata alla categoria IV (enti preposti a servizi di pubblico interesse).

ART. 2.

(Compiti dell'Istituto nazionale della proprietà industriale).

L'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) esercita tutte le competenze attribuite dalla legge all'Ufficio centrale brevetti.

L'INPI ha inoltre il compito di agevolare lo sviluppo della proprietà industriale, la diffusione delle conoscenze tecnologiche e la loro applicazione nel rispetto dei diritti esclusivi dei titolari.

A tale scopo, in particolare:

a) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali, la collaborazione amministrativa e tecnico-scientifica con gli organi internazionali che operano nel campo della proprietà industriale;

b) formula pareri e fornisce collaborazione alle amministrazioni dello Stato e a tutti gli enti e istituti che svolgono attività di ricerca per le questioni generali relative alla protezione della proprietà industriale;

c) favorisce la preparazione tecnico-giuridica del personale specializzato nel-

l'amministrazione pubblica della proprietà industriale e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

d) può stipulare apposite convenzioni o contratti con amministrazioni pubbliche, enti o istituti di ricerca, enti o istituzioni universitarie, imprese singole o associate, sia nazionali sia esteri.

ART. 3.

(Organi dell'INPI).

Sono organi dell'INPI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

ART. 4.

(Presidente dell'INPI).

Il presidente dell'INPI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, e deve essere scelto tra persone che abbiano particolare esperienza nel settore della proprietà industriale. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

La carica di presidente è incompatibile con la qualifica di componente degli organi di amministrazione di società commerciali e con l'esercizio di attività imprenditoriale.

Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato che sia nominato presidente è collocato fuori ruolo.

Per la nomina del presidente dell'INPI si applica la legge 24 gennaio 1978, numero 14.

ART. 5.

(Funzioni del presidente dell'INPI).

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'INPI;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

c) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e quello consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione, presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

d) adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

e) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, al quale sono sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva che deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data delle singole deliberazioni.

ART. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente dell'INPI che lo presiede;

2) da sei esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'industria e dal Ministro del tesoro fra il personale della ragioneria generale dello Stato, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità e dal Ministro di grazia e giustizia;

3) dal delegato italiano per gli accordi di proprietà intellettuale del Ministero degli affari esteri;

4) da un rappresentante della direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio;

5) da tre rappresentanti dell'industria pubblica e privata designati, rispettivamente, uno dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale e due dalle associazioni industriali aventi maggiore rilevanza nazionale, in modo da garantire la rappresentanza dell'industria medio-piccola e di quella grande;

6) da quattro rappresentanti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui due scelti fra i liberi professionisti e due fra i dipendenti di enti o imprese;

7) da un dipendente dell'INPI da scegliere sulla base di terne formate dai sindacati maggiormente rappresentativi presenti nell'Istituto;

8) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata di un quinquennio. Il vicepresidente svolge i compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

ART. 7.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni, il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) cura l'attuazione dei compiti dell'Istituto e a tal fine compie tutti gli atti necessari e delibera la stipula di convenzioni e contratti;

c) formula e delibera programmi di attività dell'Istituto, sentito il Ministero dell'industria;

d) approva il bilancio di previsione tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione e il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) delibera sulle variazioni di bilancio;

f) delibera l'assunzione, l'esonero, la sospensione o dichiara la decadenza del direttore generale;

g) determina le tariffe delle prestazioni effettuate a terzi.

ART. 8.

(Deliberazione del consiglio di amministrazione).

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse alla autorità di vigilanza.

Di esse sono soggette ad approvazione, di intesa col Ministero del tesoro, quelle relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo e alle variazioni di bilancio.

Sono anche soggette ad approvazione, fermo il divieto di frazionamento degli affari, le delibere relative alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire e quelle di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno nove componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 9.

(Funzioni del direttore generale).

Il direttore generale:

a) prepara, sentito il presidente, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) esplica le funzioni che gli siano delegate ed ogni altro compito inerente alla gestione dell'Istituto che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) sovrintende all'attività esecutiva dell'Istituto della quale è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione.

Qualunque attività professionale autonoma e gli impieghi pubblici e privati sono incompatibili con la carica di direttore generale.

Il direttore generale decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore, con funzione di presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un revisore in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un revisore in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul conto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge tutti gli altri compiti previsti dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

ART. 11.

(Emolumenti).

Gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPI sono determinati ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche.

Il trattamento economico del direttore generale dell'INPI è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 12.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione e revoca della nomina del presidente).

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, il con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siglio di amministrazione è sciolto e la nomina del suo presidente è revocata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In tal caso i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dalla nomina del commissario.

La nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'INPI può essere singolarmente revocata con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 13.

(Gestione e controllo).

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'INPI è disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 14.

(Entrate dell'INPI).

L'INPI provvede all'assolvimento dei propri compiti:

a) con i redditi del proprio patrimonio;

b) con il gettito delle tasse direttamente riscosse in materia di proprietà industriale;

c) con i versamenti e i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa;

d) con i contributi di enti e di privati;

e) con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

Le consulenze in favore della pubblica amministrazione sono obbligatorie e gratuite. Ogni altra prestazione dell'Istituto deve essere compensata dal richiedente secondo i criteri e nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

ART. 15.

(Patrimonio iniziale dell'INPI).

Il patrimonio iniziale dell'INPI è costituito da un fondo di dotazione sufficiente a consentirgli l'avvio dell'attività.

ART. 16.

(Relazione annuale).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva la relazione annuale di cui all'articolo 5, lettera c), e provvede all'adempimento previsto nel quinto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 17.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale).

Lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dipendente sono disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge, nonché dal regolamento organico del personale e dall'ordinamento dei servizi, deliberati ai sensi dell'articolo 7, lettera a), ed approvati a norma dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto nazionale della proprietà industriale ha facoltà di assumere personale tecnico altamente specializzato con contratto che, in deroga all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, può essere a tempo indeterminato.

L'Istituto nazionale della proprietà industriale è incluso nella categoria della ricerca scientifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 18.

(Trasferimento delle funzioni dell'Ufficio centrale brevetti).

L'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è soppresso e cessa dalle sue funzioni alla data dei decreti di nomina degli organi dell'INPI.

Restano salve le competenze attribuite per legge ad altre amministrazioni.

Tutte le attribuzioni di natura operativa che nella legislazione vigente sono di competenza del capo dell'Ufficio centrale brevetti spettano al direttore generale dell'INPI.

ART. 19.

(Personale dell'Ufficio centrale brevetti).

Il personale dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso l'Ufficio centrale brevetti dal momento della soppressione di quest'ultimo presta servizio presso l'INPI, mantenendo il proprio stato giuridico ed economico.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento organico, il personale indicato nel primo comma può optare per il trasferimento all'INPI, nei cui ruoli viene inquadrato con salvaguardia dei diritti acquisiti, senza alcun preventivo esame se si tratta di personale di ruolo; altrimenti l'inquadramento è subordinato all'esito favorevole di esame per titoli e colloquio.

Il personale che non opta per il trasferimento all'INPI rimane nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale che viene mantenuto ad esaurimento, ovvero nei rispettivi ruoli di appartenenza; lo stesso personale continua a prestare servizio

presso l'INPI nei cui ruoli organici viene lasciato vacante un numero corrispondente di posti.

I ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vengono ridotti di un numero di posti corrispondente, per qualifica e quantità, al personale trasferito in applicazione della presente legge.

ART. 20.

(Soppressione dell'Ufficio centrale brevetti e nomina del commissario straordinario dell'INPI).

Subito dopo l'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana con decreto le norme necessarie per attuare la soppressione dell'Ufficio centrale brevetti e l'istituzione dell'INPI.

A tale scopo con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'organizzazione iniziale dell'INPI, il quale dura in carica un anno e predispone quanto necessario alla nomina del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori e del presidente dell'INPI, nonché per coordinare con la presente legge le vigenti disposizioni in materia di brevetti.